



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GRAMAZIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MAGGIO 2009^(*)

Disposizioni in materia di custodia e utilizzo dei prodotti contenenti sostanze caustiche, tossiche o altrimenti nocive negli esercizi commerciali adibiti alla produzione e vendita di generi alimentari

^(*) *Testo ritirato dal presentatore.*

ONOREVOLI SENATORI. — Le sostanze caustiche sono sostanze fisiche e chimiche in grado di distruggere o danneggiare gravemente per contatto i tessuti; tra queste sostanze sono inclusi vari acidi e basi organici ed inorganici. Composti detti comunemente caustici sono, ad esempio, l'idrossido di sodio — detto abitualmente soda caustica —, l'idrossido di potassio, così come il nitrato d'argento, un tempo usato come antibatterico.

L'ingestione di sostanze caustiche, sia accidentale che volontaria, determina una sindrome complessa caratterizzata da severe lesioni viscerali, spesso irreversibili, cui possono aggiungersi in qualche caso anche danni di altri organi. Allo stesso modo, l'inhalazione di caustici sotto forma gassosa può provocare gravi esiti alla mucosa nasale e a tutto l'apparato respiratorio.

Ancora oggi la mortalità nei casi più gravi è estremamente elevata, specie se non vengono tempestivamente adottate una serie di misure diagnostiche e terapeutiche atte a prevenire la perforazione viscerale.

Un fenomeno molto preoccupante è rappresentato anche dall'ingestione o inalazione,

da parte dei bambini, di sostanze caustiche, che avviene tra le pareti domestiche.

Il presente disegno di legge, in particolare, intende tutelare il cittadino dai rischi di ingestione accidentale di sostanze caustiche, tossiche, o altrimenti nocive non riconoscibili, perché, per loro caratteristiche, incolori, inodori ed insapori.

Tale rischio è causa primaria di numerosi incidenti gravi, che si verificano anche in pubblici esercizi. Spesso le cronache riferiscono di gravi episodi, non ultimo quello avvenuto lo scorso 13 maggio ai danni del procuratore capo della Repubblica di Frosinone, Margherita Gerunda, che è rimasta intossicata dopo aver bevuto un sorso di soda caustica, servitale al bar per errore al posto dell'acqua.

A tale scopo, con il presente disegno di legge, si intende imporre agli esercizi commerciali adibiti alla produzione ed alla vendita di generi alimentari, la custodia dei prodotti contenenti le sostanze caustiche, tossiche o altrimenti nocive in apposito deposito, chiuso a chiave, il cui accesso è subordinato all'autorizzazione rilasciata dal titolare o gestore dell'esercizio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Qualunque esercizio commerciale, adibito alla produzione e vendita di generi alimentari, deve essere dotato di specifico deposito adibito alla custodia di ogni genere di prodotto contenente sostanza caustica, tossica o altrimenti nociva.

2. Il deposito di cui al comma 1 deve recare apposita indicazione delle sostanze ivi contenute e deve essere sempre chiuso a chiave.

3. Il prelievo dei prodotti di cui al comma 1 deve essere autorizzato solo dalla esigenza dell'utilizzo e per il tempo strettamente necessario all'impiego.

4. L'autorizzazione di cui al comma 3 viene concessa solo dal titolare o gestore dell'esercizio commerciale, che è responsabile della sicurezza del deposito e dell'inventario dei prodotti in esso contenuti.

5. I prodotti di cui al comma 1 sono mantenuti nei loro recipienti originari, o se trasferiti, in contenitori altrettanto riconoscibili.

Art. 2.

1. Il titolare o gestore dell'esercizio commerciale che contravviene a quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 50.000 euro.

2. Il dipendente dell'esercizio commerciale, in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 4, che contravviene alle norme della presente legge, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 30.000 euro.

